CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

della Camera valdostana delle imprese e delle professioni
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales

Approvato dal Consiglio camerale in data 28/04/2025 del n. 3

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizione e principi

Art. 3 – Soggetti autorizzati a effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

Art. 4 – Stanziamento di bilancio e obbligo di motivazione

Art. 5 – Spese ammissibili

Art. 6 – Spese non Ammissibili

Art. 7 – Gestione amministrativa e contabile

Art. 8 – Norma finale

Art. 9 – Entrata in vigore

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte della Amministrazione della Chambre Valdôtaine spese di rappresentanza, e il relativo procedimento, con specificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e della relativa gestione amministrativa e contabile.
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità, in coerenza con il prestigio del Camera valdostana delle imprese e delle professioni (di seguito "Chambre").

Articolo 2
Definizione e principi

1. Sono spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui la Chambre risulti coinvolta, di cerimonie e ricorrenze.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua funzione di soggetto rappresentativo del sistema delle imprese, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.
3. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'Ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività.

Articolo3
Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente attraverso l'attivazione delle procedure di spesa da parte dell'ufficio camerale competente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:
   a) il Presidente;
   b) il Segretario Generale.

Articolo 4
Stanziamento di bilancio e obbligo di motivazione

1. Tutte le spese di cui al presente Regolamento sono effettuate entro i limiti dello stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione annuale e pluriennale, collocato all'interno della Funzione Istituzionale "Organi Istituzionali e Segreteria Generale" e affidato al Dirigente competente attraverso il Budget Direzionale.
2. Lo stanziamento di bilancio deve corrispondere al principio di congruità, commisurato ai valori economici di mercato ed a una gestione accorta delle disponibilità finanziarie che rifugge da sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni proprie.
3. L'effettuazione delle spese di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti ed al nesso con i fini istituzionali di cui al precedente art. 2.
4. Le spese dovranno essere rigorosamente giustificate e documentate, dimostrando il rapporto tra l'attività della Chambre e la spesa erogata e tra la qualificazione del soggetto destinatario e l'occasione della spesa.

Articolo 5
Spese ammissibili

1. Sono spese di rappresentanza ammissibili e con spesa a carico dell'Amministrazione quelle relative alle seguenti iniziative:
   a) ospitalità e spese di trasporto in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva. In tal caso la scelta della tipologia di alloggio e di trasporto dovrà avere riguardo al prestigio ed al numero dei soggetti interessati; sono sempre escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti;
   b) omaggi floreali e altri doni-ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a);
   c) colazioni e/o cene, inviti a spettacoli in favore dei soggetti di cui alla lettera a). In tal caso la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;
   d) organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'Ente e con i suoi specifici interessi: allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video ecc.), addobbi floreali, prestazioni artistiche, stampa di manifesti e volantini, pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, rinfreschi, servizi fotografici, acquisto di targhe commemorative, pubblicazioni, piccoli doni, ecc.;
   e) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, nonché oggetti simbolici o recanti il logo dell'Ente, oggetti illustrativi dell'attività dell'Ente e simili quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra la Chambre ed Organi di altre Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere) in visita all'Ente oppure in occasione di manifestazioni o di visite compiute all'estero dal Presidente, dal Segretario Generale o loro rappresentanti, ed anche per gli artisti e gli autori o giornalisti o comunque personalità di rilievo, che sono ospiti presso la sede della Chambre in occasione di eventi o manifestazioni connesse con l'attività istituzionale dell'Ente e con i suoi specifici interessi;
   f) colazioni e/o cene offerte ad autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva in occasione di visite all'estero compiute dal Presidente, dal Segretario Generale o loro rappresentanti.

Articolo 6
Spese non ammissibili

1. Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non sono effettuabili con oneri a carico dell'Ente:
   a) gli atti di mera liberalità, omaggi, oblazioni, sussidi e atti di beneficienza;
   b) le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale, o comunque non ufficiale;
   c) colazioni di lavoro e/o cene per dipendenti e amministratori dell'Ente in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa;
   d) spese in generale che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2.

Articolo 7
Gestione amministrativa e contabile

1. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate sulla base di idonea documentazione (preventivo di spesa, fattura, ricevuta fiscale) dal Dirigente competente, previa verifica della regolarità della fornitura e/o della prestazione resa e della relativa documentazione.
2. La determinazione d'impegno deve attestare la natura di rappresentanza della spesa da sostenere e qualora la spesa si estendesse nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure

previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

3. Le spese di rappresentanza minute o di modico valore per le quali è previsto il pagamento in contanti, sono acquistate dal Cassiere camerale con la cassa economale secondo la disciplina del vigente Regolamento del Servizio di Cassa Economale.

Articolo 8
Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti.

Articolo 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.